Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 7 luglio 2016
(OR. en)

9187/2/16
REV 2

ECOFIN 443
UEM 190
SOC 307
EMPL 203
COMPET 277
ENV 322
EDUC 177
RECH 169
ENER 185
JAI 431

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2016, che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati

Raccomandazioni specifiche per paese

Il 19 maggio, nel quadro del semestre europeo 2016, la Commissione ha presentato al Consiglio, per 27 Stati membri, una raccomandazione in vista di una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2016 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità o di convergenza aggiornato.

Tali raccomandazioni, oltre alle raccomandazioni in materia economica e di occupazione, ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comprendono i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità e di convergenza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 1466/97 e, in taluni casi, raccomandazioni sulla parte preventiva della procedura per gli squilibri macroeconomici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 1176/2011.

I progetti di raccomandazione sono stati approvati dal Consiglio EPSCO il 16 giugno, per quanto riguarda gli aspetti occupazionali e sociali, e dal Consiglio ECOFIN il 17 giugno, con riferimento agli aspetti economici e finanziari e a quelli relativi alla procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM).

Il Consiglio europeo li ha approvati il 28 giugno conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE.

Per quanto concerne il Portogallo e la Spagna, in via eccezionale, il testo della prima raccomandazione specifica per paese (e dei corrispondenti considerando, il quinto e il sesto) è stato messo a punto in luglio ed elaborato in modo coerente con le misure appropriate da adottare nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi.

Tenuto conto che le raccomandazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE formano parte integrante delle raccomandazioni specifiche per paese e che il loro contenuto è indissolubilmente legato a quello del patto di stabilità e crescita, la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE dovrebbe applicarsi a entrambe le parti delle raccomandazioni.

I testi figurano nei documenti elencati nell'allegato della presente nota.

Modalità di voto

Dal 1º novembre 2014 sono in vigore in seno al Consiglio nuove modalità di voto (le "nuove regole di voto"). Queste si applicano anche alle raccomandazioni specifiche per paese. Tuttavia, come per altri fascicoli, qualunque membro del Consiglio può richiedere che una raccomandazione (rivolta a se stesso o a un diverso Stato membro) sia adottata in conformità alle regole di voto applicabili fino al 1º novembre 2014 (le "vecchie regole di voto").

Il contributo del Servizio giuridico del Consiglio (doc. 5205/15) fornisce una consulenza sulle modalità di voto, incluso sulla necessità di applicare la medesima regola di voto in tutti gli organi del Consiglio che esaminano la stessa raccomandazione. Di conseguenza, nei casi in cui si sia fatta richiesta di applicare le "vecchie regole di voto" nel corso delle discussioni preparatorie, tali regole dovrebbero applicarsi anche all'adozione della raccomandazione in questione da parte del Consiglio.

Nel corso delle discussioni sul testo delle raccomandazioni tenutesi in sede di organi preparatori del Consiglio, vari Stati membri hanno segnalato ai presidenti di tali organi preparatori l'intenzione di richiedere l'applicazione delle "vecchie regole di voto".

In base alle informazioni ricevute dal Segretariato generale del Consiglio, i seguenti Stati membri hanno chiesto in sede di organi preparatori del Consiglio che le loro raccomandazioni siano adottate in conformità alle "vecchie regole di voto": AT, LV.

Gli altri Stati membri non hanno chiesto il ricorso alle "vecchie regole di voto"; le loro raccomandazioni dovrebbero pertanto essere adottate in conformità alle "nuove regole di voto".

Ciò lascia impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di chiedere, nella fase di adozione definitiva, il ricorso alle "vecchie regole di voto".

ALLEGATO

BELGIO:	9190/16 ECOFIN 444 UEM 191 SOC 308 EMPL 204 COMPET 278 ENV 323 EDUC 178 RECH 170 ENER 186 JAI 432 +COR1 (NL), +COR2 (PT)
BULGARIA:	9192/16 ECOFIN 445 UEM 192 SOC 309 EMPL 205 COMPET 279 ENV 324 EDUC 179 RECH 171 ENER 187 JAI 433 +COR1 (FR)
REPUBBLICA CECA:	9194/16 ECOFIN 446 UEM 193 SOC 310 EMPL 206 COMPET 280 ENV 325 EDUC 180 RECH 172 ENER 188 JAI 434 +COR1 (IT), +COR2 (PT)
DANIMARCA:	9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 +COR1 (IT), +COR2 (PT)
GERMANIA:	9196/16 ECOFIN 448 UEM 195 SOC 312 EMPL 208 COMPET 282 ENV 327 EDUC 182 RECH 174 ENER 190 JAI 436
ESTONIA:	9197/16 ECOFIN 449 UEM 196 SOC 313 EMPL 209 COMPET 283 ENV 328 EDUC 183 RECH 175 ENER 191 JAI 437 +COR1 (PT)
IRLANDA:	9198/16 ECOFIN 450 UEM 197 SOC 314 EMPL 210 COMPET 284 ENV 329 EDUC 184 RECH 176 ENER 192 JAI 438 +COR1 (LV), +COR2 (PT)
SPAGNA:	9199/1/16 REV1 ECOFIN 451 UEM 198 SOC 315 EMPL 211 COMPET 285 ENV 330 EDUC 185 RECH 177 ENER 193 JAI 439

FRANCIA:	9200/16 ECOFIN 452 UEM 199 SOC 316 EMPL 212 COMPET 286 ENV 331 EDUC 186 RECH 178 ENER 194 JAI 440 +COR1 (PT)
CROAZIA:	9203/16 ECOFIN 453 UEM 200 SOC 317 EMPL 213 COMPET 287 ENV 332 EDUC 187 RECH 179 ENER 195 JAI 443 +COR1 (FR), +COR2 (PT)
ITALIA:	9205/1/16 REV 1 ECOFIN 454 UEM 201 SOC 318 EMPL 214 COMPET 288 ENV 333 EDUC 188 RECH 180 ENER 196 JAI 444 +RE1CO1 (FR)
CIPRO:	9210/16 ECOFIN 455 UEM 202 SOC 319 EMPL 216 COMPET 289 ENV 335 EDUC 190 RECH 182 ENER 198 JAI 446 +COR1 (FR), +COR2 (PT)
LETTONIA:	9213/16 ECOFIN 456 UEM 203 SOC 320 EMPL 217 COMPET 290 ENV 336 EDUC 191 RECH 183 ENER 199 JAI 447 +COR1 (IT), +COR2 (FR), +COR3 (PT)
LITUANIA:	9215/16 ECOFIN 457 UEM 204 SOC 321 EMPL 218 COMPET 291 ENV 337 EDUC 192 RECH 184 ENER 200 JAI 448 +COR1, +COR2 (FR), +COR3 (PT)
LUSSEMBURGO:	9216/16 ECOFIN 458 UEM 205 SOC 322 EMPL 219 COMPET 292 ENV 338 EDUC 193 RECH 185 ENER 201 JAI 449 +COR1 (FR)
UNGHERIA:	9217/16 ECOFIN 459 UEM 206 SOC 323 EMPL 220 COMPET 293 ENV 339 EDUC 194 RECH 186 ENER 202 JAI 450 +COR1 (FR), +COR2 (PT)

MALTA:	9221/16 ECOFIN 461 UEM 207 SOC 325 EMPL 221 COMPET 295 ENV 340 EDUC 196 RECH 187 ENER 203 JAI 451 +COR1 (FR), +COR2 (PT)
PAESI BASSI:	9222/16 ECOFIN 462 UEM 208 SOC 326 EMPL 222 COMPET 296 ENV 341 EDUC 197 RECH 188 ENER 204 JAI 452 +COR1 (FR), +COR2 (PT)
AUSTRIA:	9223/16 ECOFIN 463 UEM 209 SOC 327 EMPL 223 COMPET 297 ENV 342 EDUC 198 RECH 189 ENER 205 JAI 453 + REV1 (DE), +COR1 (PT)
POLONIA:	9224/16 ECOFIN 464 UEM 210 SOC 328 EMPL 224 COMPET 298 ENV 343 EDUC 199 RECH 190 ENER 206 JAI 454 +COR1, +COR2 (FR), +COR3 (PT)
PORTOGALLO:	9225/1/16 REV1 ECOFIN 465 UEM 211 SOC 329 EMPL 225 COMPET 299 ENV 344 EDUC 200 RECH 191 ENER 207 JAI 455
ROMANIA:	9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456
SLOVENIA:	9227/16 ECOFIN 467 UEM 213 SOC 331 EMPL 227 COMPET 301 ENV 346 EDUC 202 RECH 193 ENER 209 JAI 457
SLOVACCHIA:	9228/16 ECOFIN 468 UEM 214 SOC 332 EMPL 228 COMPET 302 ENV 347 EDUC 203 RECH 194 ENER 210 JAI 458

FINLANDIA:	9229/16 ECOFIN 469 UEM 215 SOC 333 EMPL 229 COMPET 303 ENV 348 EDUC 204 RECH 195 ENER 211 JAI 459 +COR1 (FI)
SVEZIA:	9230/16 ECOFIN 470 UEM 216 SOC 334 EMPL 230 COMPET 304 ENV 349 EDUC 205 RECH 196 ENER 212 JAI 460
REGNO UNITO:	9231/16 ECOFIN 471 UEM 217 SOC 335 EMPL 231 COMPET 305 ENV 350 EDUC 206 RECH 197 ENER 213 JAI 461 +COR1 (PT)